

# UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



## Comune di Anela

### Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA

|                                               |                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Determ. N° 18</b><br><b>Del 09/04/2019</b> | <b>OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO<br/>SPESA VIAGGIO DIPENDENTI.</b> |
| <b>REP.Gen. N°</b><br><b>del __/__/2019</b>   |                                                                                            |

L'anno **duemiladiciannove**, addì **nove** del mese di **aprile**, nel proprio Ufficio,

#### IL RESPONSABILE

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 1/2019 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;

#### VISTI:

l'art.41, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Regioni e Autonomie locali successivo a quello del 1.04.1999 (Accordo 14.09.2000), regola in materia di trattamento di trasferta (indennità e rimborso spese di viaggio) dei dipendenti comunali che si rechino per conto e nell'interesse del Comune in località diversa dalla dimora abituale e distante più di dieci km. dalla ordinaria sede di servizio e rilevato che i medesimi possono essere eccezionalmente autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto;

l'art.47, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16.05.2001, prevede analogo trattamento di trasferta anche per i Segretari comunali e provinciali;

l'art.1, comma 213, della legge n.266/2005 (Legge finanziaria 2006) prevede che siano soppresse le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono indennità di trasferta, di talché ai dipendenti e al Segretario comunale mandati in missione è solamente più dovuto il rimborso delle spese di viaggio;

l'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, il quale stabilisce un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, e disciplina le modalità di autorizzazione dell'uso del mezzo proprio di trasporto e di liquidazione di detta indennità;

l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, il quale disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973;

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, all'ultimo capoverso, che a decorrere dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del medesimo decreto, al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni non si applicano gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;

**RICHIAMATO** l'art. 9, della legge n. 417/1978 che così recita: "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale";

**VISTA** la circolare n. 36/2010 della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 89530 del 22 ottobre 2010 ad oggetto: "Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio";

**CONSIDERATO** che l'art. 6, comma 12, del decreto-legge 78/2010 non si applica, per espressa previsione normativa contenuta nel quarto periodo del comma stesso, alla spesa effettuata dal personale adibito a funzioni ispettive, intendendosi per tali, anche alla luce delle prime indicazioni applicative fornite dalla medesima Ragioneria dello Stato, altresì i compiti istituzionali di verifica, vigilanza e controllo;

#### CONSIDERATO inoltre che:

- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 949/2010 ha ritenuto, tra l'altro, che "la norma di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire

# UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

nell'organizzazione dei servizi degli enti locali e, pertanto, in vigenza dell'art.9 della legge 417/1978 ... l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione spese effettivamente sostenute";

- la Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 8/2011, ha stabilito, tra l'altro, che "Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni";

**RITENUTO**, alla luce della predette deliberazioni della Corte dei Conti, che in talune circostanze si rende indispensabile consentire, anche per l'espletamento di compiti diversi da quelli di ispezione, verifica, vigilanza e controllo, l'utilizzo del mezzo proprio, economicamente più conveniente rispetto all'acquisto di nuovi mezzi o all'impiego dei mezzi pubblici, nonché maggiormente rispondente alla proficua organizzazione dei servizi degli enti locali;

**VISTE** le allegate note di missione presentate dal Sig. Mulas Maria Grazia dipendente comunale;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle indennità e rimborso spese dovute;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art.49 del T.U. 267/2000;

## DETERMINA

di liquidare al Sig. Mulas Maria Grazia l'importo dovuto per rimborso spese come di seguito specificato:

| N. Missioni | COGNOME E NOME     | IMPORTO | IMPUT. CAP. |
|-------------|--------------------|---------|-------------|
| 1           | MULAS MARIA GRAZIA | 60,00   | 1024        |

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Antonio Pintore

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data \_\_/\_\_/2019

Il responsabile del Servizio